

VENEZIA



IL SINDACO

Venezia,

Prot. 2021/

Ordinanza n.:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE ZANZARE

IL SINDACO

PREMESSO

- che la diffusione delle zanzare, principalmente comune (*Culex pipiens*) e tigre (*Aedes albopictus*) sul territorio comunale, è un fenomeno in continua evoluzione, favorito dalle mutate condizioni meteo-climatiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da maggio ad ottobre;
- che sussiste la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori ed in particolare della zanzara;

PRESO ATTO

- che, secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2017 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione - Servizio promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);
- che durante la scorsa stagione estivo-autunnale (2020) è stato notificato il primo cluster epidemico di dengue autoctono nel territorio regionale e il primo in Italia, con 11 casi autoctoni;
- che con la DGRV 12/2021 è stato approvato il nuovo Documento recante "piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori" e "Linee generali per gli interventi di disinfezione ordinaria contro le zanzare" per il biennio 2021-2022";

CONSIDERATO

- il notevole disagio prodotto dall'aggressività delle zanzare nei vari periodi della giornata (ore diurne e notturne) nei confronti dell'uomo e degli animali;
- che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara e che per farlo è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali;
- che sono disponibili sul mercato prodotti biologici di chiara efficacia per eseguire interventi larvicidi contro le larve di zanzara;

RILEVATO

- che le zanzare depongono le uova nell'acqua ed in una molteplicità di luoghi (es. caditoie, contenitori di varia natura, fossati, ecc.).

DATO ATTO

- che l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche di propria competenza ma che è indispensabile che la disinfezione sia adeguatamente



IL SINDACO

attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA

la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO

di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTI

- la Circolare del Ministero della Salute n° 10381 del 05/04/19 "Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019";
- la Circolare del Ministero della Salute n° 14836 del 18/05/19 che proroga il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento al virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018";
- il "Piano regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione della Regione Veneto;
- la DGR n° 174 del 22/02/19 "Istituzione di un Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle Malattie Trasmesse da Vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il biennio 2019-2020";
- gli artt. 7Bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- la DGRV n. 443 del 20/03/2012;
- la DGRV n. 207 del 18/02/2020;
- la DGRV n. 12 del 12/01/2021;
- il Regolamento comunale di Igiene Urbana Veterinaria e sul Benessere Animale;

ORDINA

a tutta la cittadinanza:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di maggio fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere il taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;



IL SINDACO

- evitare l'accumulo rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante, - procedere autonomamente, dal mese di maggio al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di maggio al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di maggio al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra maggio e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

ai gestori dei cimiteri:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;.
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.



IL SINDACO

A tutti i gestori/organizzatori di eventi/sagre/spettacoli che riguardino aree pubbliche e private di eseguire interventi:

- preventivi con larvicidi in raccolte d'acqua/tombinature con cadenza stabilita dalla scheda tecnica del prodotto utilizzato;
- adulticidi (in atmosfera) 48 ore prima dell'evento (o con cadenza settimanale per eventi superiori alla settimana) ed obbligo di segnalazione con apposita cartellonistica.

Il programma d'intervento dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell'evento al Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali (per informazioni tutela.animali@comune.venezia.it o tel. 0412747924-7951) per la sua approvazione e successivamente esposto con copia della presente ordinanza.

Precauzioni da adottare

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto (scheda tecnica/sicurezza).

Applicare il larvicida impiegando guanti ed avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego dei seguenti formulati:

- biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;
- a base di derivati siliconici (film mono-molecolari);
- a base di regolatori di crescita IGR (*Diflubenzuron, Pyriproxyfen e/o Methoprene*).

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

AVVERTE

La presente Ordinanza avrà **validità dal 15 aprile 2021 al 31 ottobre 2021** e sarà pubblicata all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

La violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7Bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 SERENISSIMA, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con la pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione.

DISPONE ALTRESI'

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

VENEZIA



IL SINDACO

SI INVIA

- al Protocollo Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- all'Azienda Ulss 3 Serenissima - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (via pec)
- al Comando della Polizia Locale (via email)
- alla ditta Acque Risorgive Consorzio di bonifica (via pec)
- alla Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela Delle Tradizioni (via email)
- alla soc. VERITAS spa - Direzione Servizi Cimiteriali (via pec)

Il Sindaco
dott. Luigi BRUGNARO

“Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.”

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.